



**COMUNE DI URBANIA**  
Provincia di Pesaro e Urbino

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  
D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 8 DEL 16-03-2020**

,li 16-03-2020

**Registro Generale n. 14**

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. 8 DEL 16-03-2020**

**Ufficio: AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - SEGRETERIA**

**Oggetto: TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE RELATIVE AL  
FUNZIONAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO PER FRONTEGGIARE  
L'EPIDEMIA DI CORONAVIRUS**

L'anno duemilaventi addì sedici del mese di marzo, il Sindaco **CICCOLINI MARCO**

## IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3.

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : “ Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che : “ A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”.

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto : “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ”.

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all'interno del territorio provincia di Pesaro e Urbino.

Dato atto che nel dpcm 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale :

“ di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute “.

Considerato che lo stesso dpcm pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Urbania e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi del dpcm citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9, in quanto il presente provvedimento non è in contrasto con le misure adottate dalle Autorità Statali, anzi ne rappresenta una logica ed efficace integrazione:

Considerato che gli ospiti della casa di riposo appartengono ad una delle categorie più fragili e quindi più a rischio di contagio;

Ritenuto, quindi, di disporre, la chiusura al pubblico della casa di riposo Piccini Naretti di Urbania , sino al giorno 25 marzo incluso, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi ;

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.

Visti Art. 32 legge 23 dicembre 1978 n. 883 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 Testo Unico delle Leggi Sanitarie

### ORDINA

Per motivi di igiene e sanità pubblica in premessa citati, con decorrenza immediata la chiusura al pubblico della Casa di Riposo Piccini Naretti di Urbania , sino al giorno 25 marzo incluso, garantendo, comunque, la erogazione dei relativi servizi

### AVVERTE

Che L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per violazione all'art. 650 del C.P. che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Marche nel termine di 60 giorni dalla notificazione , ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 dalla notificazione del provvedimento (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).

Dispone di comunicare il presente atto tramite P.E.C alla COOSS MARCHE Società Cooperativa che gestisce il servizio;

La Polizia Locale dell'Unione Alta Valle del Metauro e le forze di polizia sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza.

Di comunicare a la presente ordinanza al Prefetto della Provincia di Pesaro, ASUR MARCHE – Area Vasta 1 e di renderla pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
F.to CICCOLINI MARCO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 16-03-2020 al 31-03-2020

Li 16-03-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO